


COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 25 del 28/06/2021

OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI PUNTUALE 2021 - APPROVAZIONE

L'anno **2021**, addì **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **18:00**, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Erba Paolo il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Consigliere	X	
FERITI SIMONE	Consigliere		X
MENOLFI ILENIA	Consigliere		X
MARTINAZZI ELISA	Consigliere		X
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere		X
SERINI ALESSIA	Consigliere	X	
CAPITANIO ELISA	Consigliere	X	

Presenti : 6 Assenti: 4

Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce nella modalità videoconferenza tramite l'applicazione ZOOM, giusta convocazione prot. n. 3697 del 21/06/2021. Il Segretario procede all'appello di ogni consigliere per l'espressione di voto su ogni punto all'ordine del giorno.

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Luigi Fadda, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI PUNTUALE 2021 - APPROVAZIONE

Si dà atto che il consigliere Pezzoni, originariamente assente, risulta presente a partire dalle ore 18.53.

Sul tema relaziona l'Assessore Sigala, il quale illustra brevemente la proposta. Comunica, in particolare, che si è registrato un aumento tariffario, tuttavia attualmente compensato per il tramite dell'applicazione dei cd. "Fondi Covid", attraverso i quali si prevedono agevolazioni in favore di particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche, che elenca.

La seduta viene sospesa alle ore 18.40 circa per problemi tecnici; riprende alle ore 18.53.

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013, prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, dispone che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. ...omissis..”*

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art. 1, comma 639 la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che le Linee guida TARES edite dal Ministero delle Finanze hanno chiarito che la tariffa puntuale in Italia può essere gestita sia come tariffa-tributo che come tariffa corrispettivo (Art. 14, pag. 37-38). Tali valutazioni valgono chiaramente anche per la TARI, in quanto la formulazione della norma di riferimento non è stata cambiata con l'istituzione della nuova TARI quale evoluzione della TARES. Di seguito il passaggio chiave delle Linee guida: "L'entrata destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani, si articola quindi in due distinte forme:

- a) la tariffa-tributo, che sarà applicata nei comuni che non hanno attivato la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti e nei comuni che, pur attuando la misurazione puntuale, non optino per l'entrata-corrispettivo;
- b) la tariffa-corrispettivo, che sarà applicata solo nei comuni che abbiano attivato la misurazione puntuale e che abbiano specificamente optato, nel regolamento per questa forma di entrata."

CONSIDERATO che il Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non prevede espressamente la fattispecie dei litri minimi obbligatori, ma all'art. 9 ammette la possibilità di inserire nella parte variabile della tariffa parte di costi commisurati alla qualità del servizio reso alle singole utenze, nonché al numero dei servizi messi a disposizione delle medesime, anche qualora non vengano da queste utilizzati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

VISTO altresì che la medesima Legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'art. 1, comma 652, prevede deroghe ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende proseguire con la sperimentazione anche per l'anno corrente dell'applicazione della Tassa Rifiuti Puntuale, supportata anche dagli studi e dal lavoro svolto dal gestore Valle Canonica Servizi srl e dalla società Esper srl;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21/07/2017 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa Rifiuti Puntuale, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29/3/2018 e successive modificazioni;

PREMESSO che i costi del servizio rifiuti sono stati determinati dal Piano Economico Finanziario redatto secondo l'attuale metodo MTR Arera;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 in data 28/06/2021 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Malegno e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei

costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato, il quale espone un costo complessivo di Euro 210.585 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 154.700,00 e parte fissa pari a € 55.885,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 209.658,00 - di cui parte fissa € 116.067,81 e parte variabile € 93.590,19, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI e della riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto della condizione art. 3 MTR;

DATO atto che dalla quota dei costi variabili prima di procedere al calcolo della tariffa verrà detratta la somma di € 1.090,00 per recupero della quota imputata nel Piano Economico Finanziario dell'anno 2021 quale conguaglio a seguito dell'applicazione della deroga art. 107 c. 5 D.L. 18/2020 la quale sarà finanziata con i residui dei fondi stanziati dall'art. 106 del D.L. 34/2020;

CONSIDERATO che il Regolamento per la TARI Puntuale attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e variabile (art. 3 comma 3);
- determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i coefficienti Ka e Kb (art. 5, comma 4 e art. 3, comma 1);
- determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art. 6, comma 5);
- stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche (art. 5, comma 8 e art. 6, comma 8);
- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, (art. 3 comma 2);

Ritenuto pertanto opportuno:

- ripartire il costo totale del servizio come segue:
 - al netto degli svuotamento aggiuntivi stimanti sulla scorta dell'andamento delle annualità 2019/2020, 69,99% per le utenze domestiche e 30,01% per le utenze non domestiche;
 - 55,65% quota fissa – 44,35% quota variabile in totale sulla base delle singole voci di costo nel rispetto della ripartizione dei costi MTR;
 - in specifico 57,24% quota fissa – 42,76% quota variabile per le utenze domestiche e 60,31% quota fissa – 39,69% quota variabile per le utenze non domestiche, sulla base delle singole voci di costo ;
- stabilire i coefficienti Ka entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- stabilire i coefficienti Kb entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
- stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a quanto specificato nelle tabelle seguenti per le utenze domestiche anche in relazione agli svuotamenti medi dei contenitori del rifiuto residuo non recuperabile rilevati nel corso del 2017/2018, confermando l'impostazione delle annualità precedenti;
- determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- di dare atto che il peso specifico kg./lt della frazione secca residua è di 0,14 e di 0,35 per la frazione umida;
- stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a quanto specificato nelle tabelle seguenti per le utenze non domestiche in relazione agli svuotamenti medi del contenitore del rifiuto residuo non recuperabile rilevati nel corso del 2017/2018 confermando l'impostazione delle annualità precedenti;
- di dare atto che le tariffe Euro/litro per ogni svuotamento sono state calcolate assumendo un peso specifico medio pari a 0,140 kg/litro verificato a consuntivo in base agli effettivi volumi e pesi conferiti nel 2018;
- approvare, per l'anno 2021 le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche e il numero minimo degli svuotamenti nonché gli indici (in litri/mq.anno) per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo e per il calcolo della volumetria dedicata alla raccolta dell'umido inclusi nel costo della quota variabile preassegnata per le utenze non domestiche, come da tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE

TARI PUNTUALE 2021 PARTE FISSA				TARIP 2019
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Ka	TARIFFA FISSA* €/mq.	TARIFFA FISSA* €/mq. *
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,84	€ 0,5199	€ 0,5616
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,98	€ 0,6066	€ 0,6552
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,08	€ 0,6685	€ 0,7221
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,16	€ 0,7180	€ 0,7756
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,24	€ 0,7675	€ 0,8291
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,30	€ 0,8047	€ 0,8692

* al netto di tributo ambientale

TARI PUNTUALE 2021 PARTE VARIABILE						TARIP 2019
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kb	Svuotamenti minimi con mastello da 40 litri	Svuotamenti minimi con bidone da 120 litri	TARIFFA VARIABILE* €/anno**	TARIFFA VARIABILE* €/anno
1	Nucleo fam. con 1 comp.	0,9	9	3	€ 36,00	€ 25,20
2	Nucleo fam. con 2 comp.	1,5	15	5	€ 60,00	€ 42,00
3	Nucleo fam. con 3 comp.i	2,1	21	7	€ 84,00	€ 58,80
4	Nucleo fam. con 4 comp.	2,7	27	9	€ 108,00	€ 75,60
5	Nucleo fam. con 5 comp.	3,3	33	11	€ 132,00	€ 92,40
6	Nucleo fam. con 6 o più comp.	3,9	39	13	€ 156,00	€ 109,20

* al netto di tributo ambientale

** Quota riferite agli svuotamenti preassegnati al netto dell'eventuale conguaglio in caso di superamento del numero minimo da parte della singola utenza

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze Domestiche*	€ 0,10
---	---------------

* al netto di tributo ambientale

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 40 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 4,00

UTENZE NON DOMESTICHE

TARI PUNTUALE 2021 PARTE FISSA				TARIP 2019
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kc	TARIFFA FISSA* €/mq.	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	€ 0,44	€ 0,4921
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	€ 0,92	€ 1,0241
3	Stabilimenti balneari	0,38	€ 0,52	€ 0,5852
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	€ 0,41	€ 0,4655
5	Alberghi con ristorante	1,07	€ 1,47	€ 1,6359
6	Alberghi senza ristorante	0,80	€ 1,10	€ 1,2236
7	Case di cura e riposo	0,95	€ 1,31	€ 1,4630
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	€ 1,38	€ 1,5295
9	Banche ed istituti di credito	0,82	€ 1,13	€ 1,2635
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	€ 1,20	€ 1,3300
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	€ 1,47	€ 1,6359
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	€ 0,99	€ 1,1039
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	€ 1,27	€ 1,4098
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	€ 0,59	€ 0,6650
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	€ 0,76	€ 0,8379
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	€ 6,66	€ 7,4214
17	Bar, caffè', pasticceria	3,64	€ 5,01	€ 5,5727
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	€ 2,42	€ 2,6999
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 2,12	€ 2,3674
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,50	€ 7,57	€ 8,4322
21	Discoteche, night club	1,04	€ 1,43	€ 1,5960

* al netto di tributo ambientale

UTENZE NON DOMESTICHE

TARI PUNTUALE 2021 PARTE VARIABILE				TARIP 2019	
CATEGORIA	DESCRIZIONE	Indice per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo in litri/mq.anno*	Indice per il calcolo della volumetria dedicata alla raccolta dell'umido inclusi nel costo della PV in litri/mq.anno**	Indice per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo in litri/mq.anno*	Indice per il calcolo della volumetria dedicata alla raccolta dell'umido inclusi nel costo della PV in litri/mq.anno**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,55	2,43	4,55	2,43
2	Campeggi, distributori carburanti	13,44	4,02	13,44	4,02
3	Stabilimenti balneari	11,25	2,73	11,25	2,73
4	Esposizioni, autosaloni	4,59	0,00	4,59	0,00
5	Alberghi con ristorante	12,22	16,46	12,22	16,46
6	Alberghi senza ristorante	7,77	8,41	7,77	8,41
7	Case di cura e riposo	9,89	11,91	9,89	11,91
8	Uffici, agenzie, studi professionali	6,65	0,00	6,65	0,00
9	Banche ed istituti di credito	5,72	0,00	5,72	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,88	0,00	8,88	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,00	0,00	11,00	0,00
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	7,46	0,00	7,46	0,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,52	0,00	10,52	0,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,63	0,00	3,63	0,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	0,00	4,50	0,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria	33,90	105,55	33,90	105,55
17	Bar, caffè, pasticceria	31,84	51,83	31,84	51,83
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	17,86	29,48	17,86	29,48
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	15,35	30,21	15,35	30,21
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	47,36	131,85	47,36	131,85
21	Discoteche, night club	13,45	8,18	13,45	8,18

*Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere il numero di svuotamenti minimi preassegnati per il rifiuto residuo. Stabilito il numero di litri di volumetria del rifiuto residuo preassegnata. Ad esempio, un'attività con 100 mq ed un indice in litri/mq.anno di 33,90 con assegnato un bidone da 120 litri avrà a diritto a $100 \times 33,90 = 3390$ litri che suddivisi per 120 (litri contenitore) ammontano a 28,25 svuotamenti che vengono arrotondati a 29 svuotamenti/anno del contenitore del rifiuto residuo e per questo servizio paga $29 \times 120 = 3480$ litri che moltiplicati per il costo degli svuotamenti in €/litro determina un costo di 348,00 euro per la quota variabile preassegnata minima della TARI. Gli eventuali ulteriori svuotamenti determinano un addebito a consuntivo di € 12,00 per ogni svuotamento aggiuntivo.

**Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza e suddivisi per il numero di passaggi all'anno garantiti per la raccolta dell'umido (104,28 passaggi) con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere la volumetria dei contenitori preassegnati per la raccolta dell'umido (si assume uno svuotamento ad ogni passaggio a causa della elevata putrescibilità dell'umido che non consente uno stoccaggio prolungato del materiale all'interno del contenitore).

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze non Domestiche*	€ 0,10
---	---------------

* al netto di tributo ambientale

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un bidone da 120 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 12,00

Ritenuto di stabilire in € 9.500,00 l'ammontare massimo delle riduzioni ammissibili ai sensi dell'articolo 12 del regolamento TARIP con esclusione delle agevolazioni che verranno introdotte per l'anno 2021 nell'ambito dell'emergenza Covid e che avranno specifico finanziamento;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, de D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai sei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di ripartire, per l'anno 2021, il costo totale del servizio come segue:
 - al netto degli svuotamento aggiuntivi stimanti sulla scorta dell'andamento delle annualità 2019/2020, 69,99% per le utenze domestiche e 30,01% per le utenze non domestiche;
 - 55,65% quota fissa – 44,35% quota variabile in totale sulla base delle singole voci di costo nel rispetto della ripartizione dei costi MTR;
 - in specifico 57,24% quota fissa – 42,76% quota variabile per le utenze domestiche e 60,31% quota fissa – 39,69% quota variabile per le utenze non domestiche, sulla base delle singole voci di costo ;
2. di approvare, per l'anno 2021, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche, Kc per le utenze non domestiche, e stabilire il numero minimo degli svuotamenti e dei litri/mq preassegnati, come da tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE

TARI PUNTUALE 2021 PARTE FISSA			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Ka	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,84	€ 0,5199
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,98	€ 0,6066
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,08	€ 0,6685
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,16	€ 0,7180
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,24	€ 0,7675
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,30	€ 0,8047

* al netto di tributo ambientale

TARI PUNTUALE 2021 PARTE VARIABILE					
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kb	Svuotamenti minimi con mastello da 40 litri	Svuotamenti minimi con bidone da 120 litri	TARIFFA VARIABILE* €/anno**
1	Nucleo fam. con 1 comp.	0,9	9	3	€ 36,00
2	Nucleo fam. con 2 comp.	1,5	15	5	€ 60,00
3	Nucleo fam. con 3 comp.i	2,1	21	7	€ 84,00
4	Nucleo fam. con 4 comp.	2,7	27	9	€ 108,00

5	Nucleo fam. con 5 comp.	3,3	33	11	€ 132,00
6	Nucleo fam. con 6 o più comp.	3,9	39	13	€ 156,00

* al netto di tributo ambientale

** Quota riferite agli svuotamenti preassegnati al netto dell'eventuale conguaglio in caso di superamento del numero minimo da parte della singola utenza.

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze Domestiche*	€ 0,10
---	---------------

* al netto di tributo ambientale

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 40 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 4,00

UTENZE NON DOMESTICHE

TARI PUNTUALE 2021 PARTE FISSA			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kc	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	€ 0,44
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	€ 0,92
3	Stabilimenti balneari	0,38	€ 0,52
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	€ 0,41
5	Alberghi con ristorante	1,07	€ 1,47
6	Alberghi senza ristorante	0,80	€ 1,10
7	Case di cura e riposo	0,95	€ 1,31
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	€ 1,38
9	Banche ed istituti di credito	0,82	€ 1,13
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	€ 1,20
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	€ 1,47
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	€ 0,99
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	€ 1,27
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	€ 0,59
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	€ 0,76
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	€ 6,66
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	€ 5,01
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	€ 2,42
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 2,12
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,50	€ 7,57
21	Discoteche, night club	1,04	€ 1,43

* al netto di tributo ambientale

UTENZE NON DOMESTICHE

TARI PUNTUALE 2021 PARTE VARIABILE			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	Indice per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo in litri/mq.anno*	Indice per il calcolo della volumetria dedicata alla raccolta dell'umido inclusi nel costo della PV in litri/mq.anno**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,55	2,43
2	Campeggi, distributori carburanti	13,44	4,02
3	Stabilimenti balneari	11,25	2,73
4	Esposizioni, autosaloni	4,59	0,00
5	Alberghi con ristorante	12,22	16,46
6	Alberghi senza ristorante	7,77	8,41
7	Case di cura e riposo	9,89	11,91
8	Uffici, agenzie, studi professionali	6,65	0,00
9	Banche ed istituti di credito	5,72	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,88	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,00	0,00
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	7,46	0,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,52	0,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,63	0,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	0,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria	33,90	105,55
17	Bar, caffè, pasticceria	31,84	51,83
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	17,86	29,48
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	15,35	30,21
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	47,36	131,85
21	Discoteche, night club	13,45	8,18

*Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere il numero di svuotamenti minimi preassegnati per il rifiuto residuo. Stabilito il numero di litri di volumetria del rifiuto residuo preassegnata. Ad esempio, un'attività con 100 mq ed un indice in litri/mq.anno di 33,90 con assegnato un bidone da 120 litri avrà a diritto a $100 \times 33,90 = 3390$ litri che suddivisi per 120 (litri contenitore) ammontano a 28,25 svuotamenti che vengono arrotondati a 29 svuotamenti/anno del contenitore del rifiuto residuo e per questo servizio paga $29 \times 120 = 3480$ litri che moltiplicati per il costo degli svuotamenti in €/litro determina un costo di 348,00 euro per la quota variabile preassegnata minima della TARI. Gli eventuali ulteriori svuotamenti determinano un addebito a consuntivo di € 12,00 per ogni svuotamento aggiuntivo.

**Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza e suddivisi per il numero di passaggi all'anno garantiti per la raccolta dell'umido (104,28 passaggi) con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere la volumetria dei contenitori preassegnati per la raccolta dell'umido (si assume uno svuotamento ad ogni passaggio a causa della elevata putrescibilità dell'umido che non consente uno stoccaggio prolungato del materiale all'interno del contenitore).

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze non Domestiche*	€ 0,10
---	---------------

* al netto di tributo ambientale

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un bidone da 120 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 12,00

3. di stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a quanto indicato nelle tabelle precedenti relative alle utenze domestiche **ed a quelle non domestiche;**
4. di dare atto che le tariffe euro/litro per ogni svuotamento sono state calcolate assumendo un peso specifico medio pari a 0,140 kg/litro verificato a consuntivo in base agli effettivi volumi e pesi conferiti nel 2018;
5. di dare atto che il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2021, presenta dei costi per un totale di € 210.585,00 che verranno coperti con i proventi tariffari, al netto di tributo provinciale ambientale, dal contributo MUIR, dalla quota di € 1.090,00 pari al recupero della quota imputata nel Piano Economico Finanziario dell'anno 2021 quale conguaglio a seguito dell'applicazione della deroga art. 107 c. 5 D.L. 18/2020 e finanziata con i residui dei fondi stanziati dall'art. 106 del D.L. 34/2020, dalla copertura assicurata dal bilancio comunale per le riduzioni a carattere economico e sociale ai sensi del comma 660 del D.lgs 147/2013 e previste dall'art. 12 del regolamento TARIP e dalle agevolazioni previste per far fronte all'emergenza Covid, tutto al netto di tributo provinciale.
6. di determinare in € 9.500,00 l'ammontare massimo delle riduzioni ammissibili ai sensi dell'articolo 12 del regolamento comunale TARIP con esclusione delle agevolazioni che verranno introdotte per l'anno 2021 nell'ambito dell'emergenza Covid e che avranno specifico finanziamento;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) così come modificato dall'articolo 15 bis DL n.34/2019;

QUINDI

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai sei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Erba Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Fadda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 19/07/2021 per quindici giorni consecutivi.

Lì, 19/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

Lì, 19/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Fadda

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005. s.m.i.

Malegno, 19/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Manuela Guarinoni